

Michele Novielli

avvocato

Piazza Armando Diaz, 29 – BITETTO (BA)

Via Abate Gimma, 265 – BARI (BA)

Viale Vaticano, 46 – ROMA (RM)

Tel. / Fax 0804031620

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C. E 41 CPA

con sunto del ricorso ed indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

In ossequio ed adempimento all'ordinanza cautelare n. 99/2023, emessa, pubblicata e comunicata in data 11.1.2023 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il LAZIO sede di ROMA nel procedimento n. 7923/2022 R.G., nell'interesse del sig. *OMISSIS*, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Novielli (c.f. NVLMHL83A31E662P – pec: *novielli.michele@avvocatibari.legalmail.it* – fax 080-4031620), ed elettivamente domiciliato con il medesimo presso il suo studio in Roma (RM), al viale Vaticano n. 46 (Studio Proietti - Bove) e Bitetto (Ba), alla Piazza Armando Diaz n. 29 e al suo indirizzo pec, come da procura speciale in atti, si provvede alla pubblicazione del presente avviso di notifica con sunto del ricorso ed indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di prossima udienza:

- Tribunale Amministrativo Regionale per il LAZIO – ROMA, Sezione I Quater;
- procedimento n. 7923/2022 R.G.;
- camera di consiglio del 4 aprile 2023.

B) Indicazione delle parti:

- sig. *OMISSIS*, ricorrente;
- MINISTERO DELL'INTERNO, sedente in Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma (RM), C.F. 97420690584, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato, ex art. 11 R.D. 1611/1933, presso l'Avvocatura medesima in Roma via dei Portoghesi n.12, resistente;
- MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, sedente in Via Cavour, 5 00184 Roma (RM), C.F. 97420690584, in persona del Direttore Centrale p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato, ex art. 11 R.D. 1611/1933, presso l'Avvocatura medesima in Roma via dei Portoghesi n.12, resistente;
- sig. *OMISSIS*, controinteressato;

C) Sunto della vicenda processuale.

Con ricorso introduttivo la ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il LAZIO sede di ROMA, contestando il provvedimento di esclusione, per presunta inidoneità del sig. OMISSIS al servizio, dal Concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di Ispettore antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Decreto dipartimentale n. 96 del 25/5/202), rendendo nota la presunta inidoneità del sig. OMISSIS agli accertamenti psicofisici al servizio disposta in virtù del seguente parere espresso dalla Commissione medica del concorso istituita con D.D. n. 59 del 23.3.2022: “OMISSIS”;

Nella specie ha chiesto l’annullamento, previa sospensione:

- del decreto del Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale, n. prot. dipvvf. DCAFFGEN. Registro Decreti. R. 0000118.18-05-2022.H.15.37 del 18.5.2022, comunicato a mezzo pec in data 18.5.22, con cui è stata decretata l’esclusione del ricorrente dal Concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di Ispettore antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Decreto dipartimentale n. 96 del 25/5/2021), rendendo nota la presunta inidoneità del sig. OMISSIS agli accertamenti psicofisici al servizio disposta in virtù del seguente parere espresso dalla Commissione medica del concorso istituita con D.D. n. 59 del 23.3.2022: “OMISSIS”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto ed in particolare:
 - del verbale n. 22 del 27 aprile 2022 redatto dalla Commissione medica del concorso istituita con D.D. n. 59 del 23.3.2022, conosciuto a seguito di accesso agli atti in data 31.5.2022;
 - dell’elenco dei candidati giudicati inidonei al servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco, allegato al verbale n. 22 del 27 aprile 2022 redatto dalla Commissione medica del concorso istituita con D.D. n. 59 del 23.3.2022, conosciuto a seguito di accesso agli atti in data 31.5.2022;
 - della “SCHEMA MEDICA” del candidato, redatta in data 20.4.2022, conosciuta a seguito di accesso agli atti in data 31.5.2022, con particolare riferimento alla errata diagnosi ed all’ingiusto giudizio finale ivi riportati;
 - della “MISURAZIONE SINGOLA” ossia referto di esame OMISSIS eseguito presso la Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in Roma, sulla persona del ricorrente in data 20.4.2020, conosciuto a seguito di accesso agli atti in data 31.5.2022, con particolare riferimento alla errata effettuazione delle misurazioni ed all’ingiusto giudizio finale ivi riportati;

- ove occorra, della nota di trasmissione Protocollo nr: 7724 - del 31/05/2022 - DCAFFGEN - DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE;
- ove occorra, del messaggio pec del 31.5.2022;
- nei limiti dell'interesse, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo.

Il ricorso è affidato al seguente motivo: *“Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241. Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2. Eccesso di potere per inosservanza del DECRETO 4 novembre 2019, n. 166 del MINISTERO DELL'INTERNO, recante “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.*

Il ricorso è diretto ad ottenere, previa sospensione dell'efficacia degli atti impugnati ed adozione di ogni idonea misura cautelare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata,*

1) in via preliminare, anche attraverso l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, previa audizione del difensore del ricorrente, accogliere la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione "con riserva" del ricorrente a partecipare alle prove selettive in itinere e, in caso di superamento delle stesse, alla prosecuzione della procedura concorsuale;

2) in via istruttoria, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia, ove ritenuto necessario, disporre, ai sensi dell'art. 66 C.P.A., verifica ovvero nomini un CTU, ex art. 67 C.P.A., e/o disponga la rinnovazione della visita medica, al fine di accertare il possesso del requisito prescritto in capo all'odierno ricorrente, anche con decreto cautelare monocratico;

3) in via istruttoria, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4, c.p.a. del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;

- 4) *nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:*
- *annullare i provvedimenti impugnati siccome illegittimi e ingiusti in fatto e in diritto;*
 - *accertare e dichiarare la presenza di uno/più errore/i di valutazione/misurazione e/o omissioni commessi dalla Commissione sanitaria durante la visita del ricorrente;*
 - *e/o comunque accertare e dichiarare falsato il risultato dell'esame effettuato dalla Commissione medica per OMISSIS e di tutti gli altri parametri a causa del difetto di manutenzione e di pulizia dei sensori del macchinario adoperato, o comunque di malfunzionamento e/o omessa taratura dello stesso;*
 - *e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del Concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di Ispettore antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, dunque, condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ammettendo il sig. OMISSIS al prosieguo della procedura concorsuale ovvero, in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti fisici per il ricorrente;*
- 5) *nel merito, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa.*

Con ogni conseguenziale statuizione.

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

D) Indicazione dei potenziali controinteressati:

TUTTI I CANDIDATI INSERITI NELL'ELENCO DEFINITIVO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO DIPARTIMENTALE N. 46 DEL 4 MARZO 2022 (all. 1) IN POSIZIONE DETERIORE RISPETTO A QUELLA SPETTANTE AL RICORRENTE, VALE A DIRE LA N. 128.

E) Estremi del provvedimento di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami:

L'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il LAZIO sede di ROMA con ordinanza n°99/2023 (all. 2) del seguente tenore: “**RILEVATO**

- *che, all'esito della disposta verificaione, la Commissione Medica all'uopo costituita, con verbale di visita depositato in data 21.11.2022, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario a cui è stato sottoposto il ricorrente, recante giudizio attestante il risultato della OMISSIS rientrante nel valore della tabella A in allegato al DPR 17.12.2015, n. 207 di cui all'art.3 citato DPR a cui ha fatto seguito l'art.1 comma 1 lettera*

b decreto Ministero dell'Interno n.166/2019. Valori compatibili con le normative vigenti (OMISSIS);

- che, in ragione degli esiti della verifica, la domanda cautelare deve essere accolta con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale;

RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di che trattasi, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

RITENUTO

- necessario ai fini della soluzione della controversia di incaricare l'Amministrazione resistente di fornire a questa sezione un prospetto relativo agli esami concorsuali superati dal ricorrente e a quelli ancora da sostenere, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale;

- di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio del 4 aprile 2023 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza per la comunicazione alle parti costituite;

- spese della presente fase cautelare al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, come da motivazione, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 4 aprile 2023.

Spese al definitivo cautelare.”;

ha accolto l'istanza cautelare proposta dal sig. OMISSIS, disponendo l'ammissione del ricorrente "con riserva" alla procedura selettiva ed ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

La presente notifica, quindi, viene effettuata in ossequio ed adempimento all'ordinanza cautelare n. 99/2023, emessa, pubblicata e comunicata in data 11.1.2023 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il LAZIO sede di ROMA nel procedimento n. 7923/2022 R.G., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, i quali avranno la possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso (7923/2022 RG).

Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 4 aprile 2023.

Bitetto (BA)/Roma, 11.1.2023

Avv. Michele Novielli